



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 10/D

Protocollo: 4012

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 1 marzo 2004

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle Politiche
Fiscali
V.le Europa, 242
00144 ROMA

All' Agenzia delle Entrate
V.le Europa, 242
00144 ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario – SE.C.I.T.
00100 ROMA

All' Area Personale,
Organizzazione e Informatica
S E D E

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso
S E D E

All' Area Verifiche e Controlli

Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici
SEDE

Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
S E D E

Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italia
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA

All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 - ROMA

All' Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA

All'E.N.I.
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 - ROMA

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 - ROMA

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 - MILANO

OGGETTO: Regime dell'esportazione.

Circolare n. 75/D dell'11.12.2002. Chiarimenti applicativi.

Movimentazione prodotti soggetti ad accise. Smarrimento
esemplare 3 del D.A.A.

CAPITOLO 1 - PREMESSA

Sono pervenute alla scrivente, da parte di alcuni Uffici doganali nonchè da Associazioni di categoria operanti nel settore delle dogane e da doganalisti, richieste di chiarimenti circa l'interpretazione e conseguente applicazione delle disposizioni impartite con la Circolare n. 75/D dell'11.12.2003.

Al riguardo appare opportuno premettere che la Circolare 75/D ha inteso riferirsi ad operazioni di esportazione già perfezionate in quanto debitamente

appurate attraverso l'apposizione del "visto uscire" da parte della competente dogana di uscita, sul retro dell'esemplare 3 del DAU.

La medesima circolare, per le sole ipotesi di smarrimento del su citato esemplare 3 del DAU, ha, pertanto, inteso dettare innovative istruzioni in ordine al rilascio di un duplicato dello stesso, al fine di consentire al soggetto esportatore di poter fornire prova agli uffici finanziari dell'effettiva uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, per i conseguenti risvolti di profilo doganale e fiscale.

Tutto ciò premesso si forniscono i seguenti chiarimenti:

1.1) Punto 3.1.1 della circolare 75/D dell'11.12.2002.

a) qualora l'insieme delle formalità di esportazione (partenza e uscita), siano state espletate presso un unico ufficio doganale considerato d'uscita ai sensi dell'articolo 793, p. 2 del Reg. (CEE) n. 2454/93 il duplicato dell'esemplare n. 3 del DAU in questione sarà rilasciato dal predetto ufficio sulla base delle dichiarazioni di cui alle lettere **c)** e **d)**, **punto 3.1.1.** della circolare 75/D. L'ufficio interessato provvederà ad apporre l'attestazione di uscita sul retro del duplicato sulla base dei controlli dei dati riportati sulle scritture contabili tenute dagli uffici doganali ai sensi delle vigenti disposizioni normative (ad esempio, il Mod. A/13);

b) nel caso in cui l'esportazione sia avvenuta via terra i documenti di cui alle lettere **a), b), c), e d)**, **del punto 3.1.1.**, dovranno essere integrati dai documenti indicati al punto **3.1.2., numero 1)** e, in caso di dubbi, da quelli indicati ai numeri **2 o 3 e/o 4;**

c) nelle ipotesi di esportazioni abbinate al regime del transito di cui dall'art. 793, p. 6, del Reg. (CEE) 2454/93, il duplicato dell'esemplare 3 è rilasciato, previa presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere **c)** e **d)**, **punto 3.1.1.**, della più volte citata circolare 75/D, dalla dogana di partenza presso cui è stato acceso contemporaneamente il regime di transito;

d) per quanto concerne la lettera b) del punto 3.1.1. si precisa quanto segue:

1) qualora il pagamento sia avvenuto in contanti il documento bancario sarà sostituito dalla rituale ricevuta a quietanza del pagamento;

2) qualora l'operatore sia impossibilitato ad esibire il documento bancario a seguito di pagamenti da effettuarsi a 90 o 120 giorni, egli potrà esibire all'ufficio doganale il contratto commerciale da cui si evinca la suddetta

modalità di pagamento. La copia del documento bancario sarà pertanto presentata, con la dovuta tempestività, all'autorità doganale non appena l'operatore ne entrerà in possesso.

1.2 Si richiama, infine, l'attenzione degli Uffici che il rilascio del duplicato degli esemplari 3 è disciplinato dalla circolare 75/D in questione e pertanto in base a quanto in essa previsto, la relativa istruttoria fa capo interamente all'ufficio a cui è presentata l'istanza di rilascio (dogana di esportazione).

A tal fine gli uffici doganali avranno cura a non rilasciare duplicati dell'esemplare n. 3 del DAU privi del relativo visto uscire (duplicati in bianco), in quanto l'emissione del duplicato, completo di tutti i suoi elementi – e quindi anche del “visto uscire” - è di esclusiva competenza dell'ufficio a cui è stata presentata l'istanza in quanto unico ufficio in possesso della matrice (esemplare EX1) della dichiarazione doganale originale e, quindi, abilitato al rilascio di attestazione di conformità.

Tale ufficio, evidentemente, potrà all'occorrenza avvalersi delle attestazioni richieste e rilasciate da parte di altri uffici (dogane di uscita) non mancando di segnalare eventuali inconvenienti.

CAPITOLO 2 – MOVIMENTAZIONE DI MERCE SOGGETTA AD ACCISE – Smarrimento dell'esemplare n. 3 del D.A.A..

2.1 A seguito della emanazione della più volte citata circolare 75/D è stato sottoposto alla scrivente un quesito in merito alla movimentazione dei prodotti soggetti ad accise destinati all'esportazione, avviati agli uffici doganali di uscita con scorta del Documento Accompagnamento Accise (D.A.A.) di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11.09.1992.

In particolare, è stato chiesto quale sia la procedura da adottare per le ipotesi di smarrimento dell'esemplare n. 3 del D.A.A., appurato ai fini dell'attestazione di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 6 bis, del Regolamento (CEE) n. 2454/93.

Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite nella nota esplicativa del Documento D.A.A., casella C, annessa al citato Regolamento (CEE) n. 2719/92 come integrato dal Regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del

27.7.1993, con la quale, in caso di smarrimento dell'esemplare n. 3 del D.A.A., viene disposto che lo speditore/depositario fiscale potrà procedere all'appuramento mediante una *copia* del certificato di avvenuto ricevimento delle merci che compare sul retro dell'esemplare 2 del D.A.A da richiedere al soggetto destinatario indicato nella casella 7 del documento stesso, il quale potrà autenticare il suddetto esemplare 2 in suo possesso presso l'Ufficio doganale, ovvero, ad esempio, presso il Consolato o altri soggetti autorizzati.

2.2 Per completezza di informazione si ricorda che in caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA per operazioni non ancora appurate, il rilascio dei duplicati n. 2, 3, e 4 del citato DAA è disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento del 25 marzo 1996, n. 210 .

Si pregano codeste Direzioni di dare la massima divulgazione della presente circolare presso i dipendenti uffici.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. A. Tarascio